

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N°22/23 – parziale rettifica ed integrazione GS 16/23

- Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Italiano di Categoria 2023", svoltasi a Rimini – Arena 5, in data 9 luglio 2023;
- Esaminata altresì la successiva integrazione pervenuta dal Direttore di gara in data 13 luglio 2023;
- Rilevato che dall'integrazione alla relazione di gara emerge un quadro fattuale completamente diverso rispetto a quanto inizialmente relazionato dal Direttore di Gara e che tale ricostruzione dei fatti ridimensiona notevolmente i profili di responsabilità inizialmente ravvisati e che hanno condotto lo scrivente ad emettere le sanzioni di cui al GS n. 16/2023;
- Rilevato altresì che il Direttore di gara, pur legittimato ad intervenire e risolvere tempestivamente il disguido verificatosi, riteneva opportuno non interrompere la competizione in quanto già iniziato il secondo ballo e riservandosi di espletare le opportune verifiche a fine gara, in violazione di quanto disposto dall'art. 24.1 del Rasf e dall'"Appendice – Manuale di procedura per il Direttore di Gara – Fase operativa durante la gara" ;
- Considerato alla luce di quanto dichiarato nell'integrazione dal Direttore di gara, che vi siano elementi sufficienti per ridimensionare le sanzioni comminate dalla scrivente Giudice con comunicato n. 16/2023 e di prendere nuovi provvedimenti in merito;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- o di infliggere al Direttore di Gara sig. xxxxxxxx – Tess xxxxxxxx .la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- o di revocare la sanzione dell'ammonizione con diffida comminata agli atleti xxxxxxxxxxxxxxxx – tess xxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx – tess xxxxxxxx;
- o di revocare la sanzione dell' ammonizione con diffida comminata al tesserato xxxxxxxxxxxxxxxx tess xxxxxxxx in qualità di Presidente dell'Asa xxxxxxxxxxxxxxxx cod xxxxxxxx ;
- o di confermare all'Asa xxxxxxxxxxxxxxxx cod xxxxxxxx, la sanzione dell'ammenda di Euro 150.00 (centocinquanta/Euro);
- o di confermare l'estromissione dalla competizione Combinata Juvenile (10/11) classe **B2**, della coppia contrassegnata dal n. di gara **40**, classificatasi in prima posizione;

Si comunica che l' ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versate entro 30 gg. Dalla pubblicazione del Comunicato **con bonifico** sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - **IBAN: IT56J010050330900000008857-**
Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma/ Rimini 13 luglio 2023

Il segretario

Il Giudice Sportivo

Paola Gatta

Avv. Marco Molaioli